

TI_GERICHTE 12.1997.113 vom 27. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.113

FR: TI_GERICHTE 12.1997.113 du 27 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.113 del 27 novembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Non vi è contestazione sul fatto che il motivo del credito dedotto in causa -ammesso nel suo ammontare in capitale- risiede nel mancato pagamento di fatture relative all'utilizzo da parte del convenuto di una carta di credito aziendale " _____ " rilasciata su richiesta congiunta della datrice di lavoro _____ e del convenuto (doc. A a fronte; doc. 2, pag. 1) e intestata ad entrambi.

E. 2

L'attrice deduce la responsabilità del convenuto per l'importo scoperto in primo luogo per la sua espressa accettazione della frase del modulo di richiesta situata proprio sopra l'indicazione dei suoi dati personali, sotto ai quali egli ha apposto la propria firma (doc. A a fronte; doc. 2, pag. 1), e che recita: "Wir erklären, vom Inhalt des rückseitig aufgeführten _____ Reglements Kenntnis genommen zu haben und die darin enthaltenen allgemeinen Bedingungen zu akzeptieren. Wir verpflichten uns, solidarisch mit obengenannter Firma, dass ein jeder der Inhaber einer _____ wird, sämtlichen Verpflichtungen, die durch Verwendung der eigenen Karte entstehen, nachkommt." Non vi può essere dubbio sul fatto che l'attrice proponendo il suddetto testo, e il convenuto accettandolo, hanno inteso concludere un cosiddetto "Sicherungsvertrag", ovvero un accordo in virtù del quale il convenuto avrebbe in qualche modo dovuto rispondere personalmente per l'uso della carta di credito aziendale.

E. 3

Fatte salve altre possibilità che qui non ricorrono, quali quelle del contratto di garanzia (art. 111 CO) o della fideiussione (art. 492 e segg. CO), lo scopo di garanzia auspicato dall'attrice è in concreto stato perseguito per mezzo di un'assunzione cumulativa del debito, istituto non esplicitamente regolato dal codice delle obbligazioni per mezzo del quale il terzo promette al creditore di assumersi il debito del debitore precedente ma senza avere l'intenzione di liberarlo (II CCA 23 agosto 1989 in re R./D.), così che l'assuntore risponde in via solidale con il debitore precedente e diviene lui stesso debitore principale (art. 143 CO; DTF 111 II 278; II CCA citata). A tale soluzione conduce in effetti la dichiarazione del convenuto di obbligarsi solidariamente con la propria datrice di lavoro: stante il chiaro testo della clausola sottoscritta, non è consentito alcun percorso interpretativo nel senso, più favorevole al debitore, di una fideiussione (DTF 111 II 284).

E. 4

Secondo l'art. 145 cpv. 1 CO il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti dai suoi rapporti personali con il medesimo o dalla causa stessa o dall'oggetto dell'obbligazione solidale.

E. 5

La causa dell'obbligazione solidale assunta dal convenuto va ricercata nel suo rapporto contrattuale con l'altra obbligata _____. E' in effetti pacifico che l'appellante non aveva interesse alcuno al rilascio della carta di credito, che per lui costituiva in sostanza un semplice strumento di lavoro: non era infatti previsto che egli ne dovesse trarre un personale beneficio, né il fatto di prestarsi ad essere contitolare della carta di credito gli era in qualche maniera retribuito, mentre a questo stadio della causa è pacifico che le spese effettuate hanno riguardato unicamente la datrice di lavoro (giudizio impugnato, consid. 7; deposizione _____). Del resto, trattandosi di una carta di credito aziendale ben si può ammettere che la banca attrice sia stata cosciente (o avrebbe in buona fede dovuto esserlo) che essa sarebbe stata utilizzata esclusivamente, o almeno in misura preponderante, quale forma di pagamento di spese inerenti l'attività aziendale, e non invece per spese private del dipendente (Keller , Kreditkarten, Zurigo, 1981, pag. 30), di modo che l'assunzione solidale da parte del dipendente degli impegni derivanti dall'uso della carta veniva in definitiva ad essere una garanzia prestata dal dipendente per impegni del datore di lavoro.

E. 6

L'art. 327a cpv. 3 CO stabilisce che è nullo ogni accordo per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie all'esecuzione del lavoro. Questo è sicuramente il caso per l'accordo intercorso tra il convenuto e la sua datrice di lavoro che ha condotto il convenuto a sottoscrivere la richiesta di rilascio della carta di credito, accordo con cui il dipendente ha in pratica assunto il rischio di dovere sopportare costi aziendali della sua datrice in misura, superiore al suo stesso salario, di fr. 10'000.-- al mese prima (doc. A, pag. 1), ed in seguito in conseguenza dell'innalzamento del limite di credito addirittura di fr. 20'000.-- al mese (doc. 14). Trattandosi di nullità assoluta (Rehbinde r , Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. edizione, Berna, 1997, pag. 103; Honsell/Vogt/Wiegand , OR I, 2. edizione, n. 2 ad art. 327a CO), la stessa non è sanabile da un eventuale contrario accordo tra le parti del contratto di lavoro -dal che l'inutilità menzionare l'art. 327a cpv. 3 CO nel novero delle norme di cui agli art. 361 e 362 CO, risultandone l'inderogabilità già dalla sua stessa natura (Streiff/von Kanael , Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 9 ad art. 327a CO)- ma soprattutto -e ciò è decisivo per la presente causa- essa non è solamente costitutiva di un'eccezione personale del dipendente nei confronti della datrice di lavoro, come tale non opponibile al creditore dell'obbligazione solidale (Von Thur/Escher , Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2, pag. 306), ma è invece costitutiva di un'eccezione personale del convenuto nei confronti della creditrice, radicata nella nullità dell'obbligazione medesima da lui stipulata (Von Thur/Escher , ibidem; Keller , opera citata, pag. 201 e 201), eccezione che l'attrice deve in concreto lasciarsi imputare. Non essendo ammissibile la situazione per cui il dipendente deve farsi carico dei costi connessi allo svolgimento dei propri compiti, ne discende la nullità della pattuizione tra datrice e dipendente che ha condotto alla firma della clausola di solidarietà, nullità opponibile all'attrice ai sensi dell'art. 145 CO. Ne conseguono perciò l'accoglimento del gravame e la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i

quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 21 aprile 1997 di _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 17 marzo 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese di fr. 250.-- sono a carico dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr. 3'200.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 880.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 900.-- già anticipati dall'appellante, sono a carico dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr. 1'500.-- per ripetibili d'appello. _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.